

**REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE
ED IL FUNZIONAMENTO
DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE**

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

*(approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.
del 26.02.2024)*

Art. 1

Costituzione del Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione (NdV) dell'Ipab SPES è un organismo indipendente, costituito in forma monocratica da un esperto esterno.

Art. 2

Funzioni del Nucleo di valutazione

1. Il NdV svolge le funzioni previste dal presente Regolamento, dalle normative vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. Il NdV svolge in particolare le seguenti funzioni e compiti:
 - a) promuove l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
 - b) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni, eventualmente formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi dell'ente;
 - c) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione;
 - d) assevera il Piano della Performance (ora confluito nella sottosezione 2.2 "Performance" del PIAO) per le finalità di cui all'art. 44 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e valida la Relazione sulla performance, assicura la visibilità di entrambe attraverso la verifica della pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
 - e) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
 - f) propone al Presidente la valutazione annuale del Direttore Generale nonché assicura il supporto nel processo di valutazione annuale dei titolari di incarichi di Elevata Qualificazione e Responsabili di Servizio;
 - g) esercita ogni altra funzione ad esso attribuita dalle norme di Legge, dai CCNL di riferimento e dai Regolamenti dell'Ente.
2. L'Amministrazione può richiedere al NdV funzioni aggiuntive attinenti ai temi della gestione della performance e dalla gestione delle risorse umane in genere, previo adeguamento del compenso base previsto per le funzioni ed attività di cui al presente Regolamento.

Art. 3

Diritto di accesso

1. Il NdV per l'espletamento della sua attività ha accesso a tutti i documenti amministrativi dell'Ente e può richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni al Direttore Generale e ai titolari Responsabili di servizio.
 2. Nello svolgimento della propria funzione si impegna a fare un uso riservato di tutti i dati e le informazioni di cui viene a conoscenza, nel rispetto delle norme previste dal GDPR
-

619/2016 e dal Codice della Privacy.

3. Il Nucleo di Valutazione relaziona al Consiglio di Amministrazione sui risultati dell'attività svolta ai fini della ottimizzazione delle performance organizzative dell'Ente; rileva gli aspetti critici e può fornire proposte per il miglioramento dell'organizzazione complessiva.

Art. 4 Riunioni

1. Il NdV si riunisce nella sede dell'Ente. Può svolgere la sua attività anche da remoto e/o in videoconferenza, qualora ciò sia maggiormente rispondente ai principi di efficienza, economicità e speditezza.
2. Le sedute del NdV non sono pubbliche. In relazione agli argomenti in discussione possono essere convocati amministratori e/o dipendenti interessati ai processi di gestione.
3. Il Nucleo di Valutazione stabilisce autonomamente le modalità per il proprio efficace funzionamento e redige un verbale delle riunioni e della propria attività. I verbali ed il materiale di lavoro sono depositati presso l'Ente.

Art. 5 Procedura di nomina

1. La procedura di nomina del NdV è caratterizzata dal principio della trasparenza, perciò l'individuazione del professionista esterno avviene tramite la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente di apposito avviso pubblico, che prevede i requisiti necessari alla nomina, il termine entro cui presentare i curricula, il compenso previsto e le cause di incompatibilità.
2. Il NdV dura in carica tre anni e può essere rinnovato per una sola volta.
3. Alla nomina o al rinnovo del NdV provvede il Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione su proposta del Presidente il quale, esaminando il curriculum presentato dai candidati, valuta l'esperienza degli interessati e l'idoneità a ricoprire l'incarico. Ai fini della comparazione tra le domande pervenute può effettuare un colloquio conoscitivo di approfondimento.
4. L'importo in ragione annua da corrispondere al componente del NdV è stabilito con la deliberazione di nomina.
5. L'atto di nomina, il curriculum ed il compenso del NdV sono pubblicati all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale, ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D.Lgs.n. 33/2013 e s.m.i.

Art. 6 Requisiti per la nomina

1. Il componente del NdV deve essere in possesso, oltre ai requisiti generali di legge, dei seguenti requisiti:
 - a) Titolo di Studio: diploma di laurea specialistica o quadriennale, se conseguita nel previgente ordinamento degli studi.
-

b) Tipologia del percorso formativo: è richiesta la laurea in scienze economiche e statistiche, giurisprudenza, scienze politiche, o ingegneria gestionale. Per le lauree in discipline diverse è richiesto, altresì, un titolo di studio post-universitario in profili afferenti alle materie suddette, nonché ai settori dell'organizzazione e della gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e del controllo di gestione, o della misurazione e valutazione della performance. Sono ammessi anche titoli di studio universitario e post-universitario in discipline attinenti alla gestione dei servizi socio educativo assistenziali e di istruzione che caratterizzano l'attività istituzionale di SPES. In alternativa al possesso del titolo di studio postuniversitario è sufficiente il possesso dell'esperienza, prevista al successivo paragrafo.

c) Requisiti attinenti all'area delle esperienze professionali : Il componente deve essere in possesso di un'esperienza di almeno cinque anni, in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, maturata nel campo del management, della pianificazione e del controllo di gestione, dell'organizzazione e della gestione del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati, ovvero in possesso di un'esperienza giuridico – amministrativa, tenuto conto dei compiti che derivano dall'applicazione della legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e dal d.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni". Esperienza già maturata in qualità di componente di nuclei di valutazione o di organismo indipendente di valutazione.

d) adeguate conoscenze informatiche.

Art. 7

Cause di incompatibilità e inconfiribilità

1. Il componente del NdV non può essere nominato tra soggetti che:
 - a) rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali svolti sul territorio dell'Ente negli ultimi tre anni ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;
 - b) siano componenti degli organi di amministrazione dell'Ipab SPES o abbiano ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la nomina;
 2. Valgono inoltre le ipotesi di incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2399, lett. a) e b) del Codice Civile e le altre previste dalla legge.
 3. Si applicano altresì le cause di inconfiribilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.
 4. Può invece far parte del NdV un soggetto che partecipa ad organismi di valutazione (comunque denominati) in altre amministrazioni pubbliche.
 5. In ogni caso, non può essere nominato componente del NdV chi si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale ed anche di natura non patrimoniale, nei confronti dell'organo competente alla nomina (componenti del Consiglio di Amministrazione) e dei soggetti dell'Ente alla sua valutazione (Direttore Generale e dipendenti titolari di incarico di Elevata Qualificazione - EQ).
-

Art. 8

Revoca, decadenza e cessazione dell'incarico

3. Il NdV cessa dall'incarico per:

Art. 9

Disposizioni finali

3. Con effetto dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le disposizioni regolamentari e gli atti amministrativi previgenti in materia e con esso eventualmente contrastanti.

⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘

&&&&&&